

In virtù della Carta costituzionale fondamentale sull'autonomia e sull'indipendenza della Repubblica di Slovenia, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dei diritti fondamentali e permanenti della nazione slovena all'autodeterminazione e in virtù del fatto storico che gli Sloveni nel corso della secolare lotta per la liberazione nazionale hanno plasmato la propria identità nazionale e affermato la propria statualità, l'Assemblea della Repubblica di Slovenia approva la

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA¹

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La Slovenia è una Repubblica democratica.

Articolo 2

La Slovenia è uno Stato sociale e di diritto.

Articolo 3

La Slovenia è lo Stato di tutte le sue cittadine e di tutti i suoi cittadini, fondato sul diritto permanente e inalienabile della nazione slovena all'autodeterminazione.

In Slovenia il potere appartiene al popolo. Tutti i cittadini lo esercitano direttamente e mediante elezioni, in base al principio della ripartizione del potere in legislativo, esecutivo e giudiziario.

Articolo 3a°

In base a trattato internazionale ratificato dalla Camera di Stato con la maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi componenti, la Slovenia può trasferire l'esercizio di una parte dei suoi diritti sovrani a organizzazioni internazionali fondate sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dei principi dello stato di diritto, ed aderire ad alleanze difensive con gli Stati fondati sul rispetto di tali valori.

Prima della ratifica del trattato internazionale di cui al comma precedente, la Camera di Stato può indire un referendum. La proposta sottoposta a referendum è accolta quando la maggioranza degli elettori che hanno espresso un voto valido, si esprime a favore della

¹ La presente versione consolidata comprende la traduzione del testo originale della Costituzione della Repubblica di Slovenia del 23 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 33/91-I) nonché degli emendamenti approvati con la Legge costituzionale del 14 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 42/97), con la Legge costituzionale del 25 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 66/00), con la Legge costituzionale del 27 febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 24/03), con le leggi costituzionali del 15 giugno 2004 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 69/04), con la Legge costituzionale del 20 giugno 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 68/06), con le leggi costituzionali del 24 maggio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 47/13), e con la Legge costituzionale del 17 novembre 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 75/16).

medesima. L'esito del referendum è vincolante per la Camera di Stato. Se il referendum è stato espletato, non è consentito indire un referendum sulla legge di ratifica di tale trattato internazionale.

Le norme giuridiche e le decisioni adottate nell'ambito delle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia ha trasferito l'esercizio di una parte dei suoi diritti sovrani sono applicate in Slovenia in base all'ordinamento giuridico di queste organizzazioni.

Nelle procedure di adozione di norme giuridiche e decisioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia ha trasferito l'esercizio di una parte dei suoi diritti sovrani, il Governo informa prontamente la Camera di Stato sulle proposte di tali norme e decisioni e in merito alla sua attività. A tale riguardo, la Camera di Stato può prendere posizioni di cui il Governo tiene conto nelle proprie attività. I rapporti tra la Camera di Stato ed il Governo di cui al presente comma, sono regolati specificatamente da una legge approvata con il voto della maggioranza dei due terzi dei deputati presenti.

Articolo 4

La Slovenia è uno stato unitario e indivisibile.

Articolo 5

Lo Stato tutela sul proprio territorio i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Tutela e garantisce i diritti della comunità nazionale autoctona italiana e di quella ungherese. Cura e tutela le minoranze nazionali autoctone slovene presenti negli Stati confinanti e gli Sloveni espatriati e emigrati promuovendo i loro contatti con la patria. Provvede alla conservazione delle ricchezze naturali e del patrimonio culturale e crea le condizioni per un armonico sviluppo civile e culturale della Slovenia.

Gli Sloveni che non hanno la cittadinanza slovena possono godere in Slovenia di particolari diritti e agevolazioni. La specie e l'estensione di tali diritti e agevolazioni sono stabilite dalla legge.

Articolo 6

Lo stemma della Slovenia ha la forma di uno scudo. Al centro dello scudo, su fondo azzurro, è configurato in colore bianco il monte Triglav, alla cui base due linee azzurre parallele e ondulate simboleggiano il mare e i fiumi. Sopra il Triglav sono disposte, a forma di triangolo volto all'ingiù, tre stelle auree a sei punte. Lo scudo, che è orlato di rosso, è modellato in base ad un determinato principio geometrico e coloristico.

Bandiera della Slovenia è la bandiera nazionale slovena bianca, azzurra e rossa con lo stemma della Slovenia. Il rapporto tra larghezza e lunghezza è di uno a due. I colori della bandiera sono disposti nel seguente ordine: bianco, azzurro e rosso. Ciascun colore comprende in larghezza un terzo della superficie della bandiera. Lo stemma è posto nella parte sinistra superiore della bandiera in modo da estendersi per metà sul campo bianco e per metà su quello azzurro.

L'inno della Slovenia è "Zdravljica".

L'uso dello stemma, della bandiera e dell'inno è regolato dalla legge.

Articolo 7

Lo Stato e le comunità religiose sono separati.

Le comunità religiose hanno uguali diritti; esse svolgono liberamente le proprie attività.

Articolo 8

La legge e le altre norme devono essere conformi ai principi generali del diritto internazionale vigenti e ai trattati internazionali ai quali la Slovenia è vincolata. I trattati internazionali ratificati e pubblicati sono applicati direttamente.

Articolo 9

In Slovenia è garantita l'autonomia locale.

Articolo 10

La capitale della Slovenia è Lubiana.

Articolo 11

In Slovenia la lingua ufficiale è lo sloveno. Nei territori dei comuni, nei quali vivono le comunità nazionali italiana e ungherese è lingua ufficiale anche l'italiano e rispettivamente l'ungherese.

Articolo 12

La cittadinanza della Slovenia è regolata dalla legge.

Articolo 13

Gli stranieri in Slovenia, in conformità ai trattati internazionali, godono di tutti i diritti sanciti dalla presente Costituzione e dalla legge, ad eccezione di quelli che in base alla Costituzione e alla legge appartengono soltanto ai cittadini della Slovenia.

II. DIRITTI DELL'UOMO E LIBERTÀ FONDAMENTALI

Articolo 14

(Eguaglianza davanti alla legge)

In Slovenia a ognuno sono garantiti uguali diritti dell'uomo e le libertà fondamentali indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dall'ideologia politica o altro convincimento, dalla situazione patrimoniale, dall'origine, dall'istruzione, dalla condizione sociale, dallo stato di disabilità ovvero da altra circostanza personale.

Tutti sono uguali davanti alla legge.

Articolo 15

(Attuazione e limitazione dei diritti)

I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono attuati direttamente in base alla Costituzione. Il modo di esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali può essere regolato dalla legge se è così stabilito dalla Costituzione, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per la stessa natura del singolo diritto o della singola libertà.

I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono limitati soltanto dai diritti di altre persone e nei casi stabiliti dalla presente Costituzione.

Sono garantiti la tutela giudiziaria dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché il diritto alla rimozione delle conseguenze della loro violazione.

Nessun diritto dell'uomo o libertà fondamentale previsti dalle norme vigenti in Slovenia, può essere limitato adducendovi quale motivo che non sia riconosciuto dalla presente Costituzione ovvero che sia riconosciuto in misura limitata.

Articolo 16

(Sospensione temporanea e limitazione dei diritti)

I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali possono in via eccezionale essere temporaneamente sospesi ovvero limitati in caso di guerra e in situazioni di emergenza. I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali possono essere sospesi o limitati soltanto per il periodo della durata dello stato di guerra o di emergenza, tuttavia nella misura richiesta da tali condizioni e in maniera che i provvedimenti adottati non causino ineguaglianze fondate esclusivamente su razza, appartenenza nazionale, sesso, lingua, religione, ideologia politica o altro convincimento, situazione patrimoniale, origine, istruzione, posizione sociale ovvero su qualsiasi altra circostanza personale.

La disposizione di cui al precedente comma non ammette alcuna temporanea sospensione o limitazione dei diritti previsti dagli articoli 17, 18, 21, 27, 28, 29 e 41.

Articolo 17
(Inviolabilità della vita umana)

La vita umana è inviolabile. In Slovenia non è ammessa la pena di morte.

Articolo 18
(Divieto di tortura)

Nessuno può essere sottoposto a torture, a punizioni o trattamenti disumani o umilianti. È vietata l'esecuzione di esperimenti medici o di altri esperimenti scientifici sulla persona senza il suo consenso liberamente espresso.

Articolo 19
(Tutela della libertà personale)

Ogni persona ha diritto alla libertà personale.

Nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

La persona che viene privata della libertà, deve essere informata immediatamente sui motivi della privazione della libertà nella sua lingua materna o in una lingua a lei comprensibile. Nel più breve tempo possibile deve esserle comunicato, anche per iscritto, il motivo della privazione della sua libertà. Deve essere immediatamente istruita sulla facoltà di non essere tenuta a rendere alcuna dichiarazione e sul diritto all'immediata assistenza legale di un difensore, da lei liberamente scelto, nonché sul fatto che l'organo competente è tenuto, su sua richiesta, ad informare i suoi congiunti in merito alla privazione della libertà.

Articolo 20
(Ordine e durata della custodia cautelare)

La persona nei cui confronti sussista fondato motivo di ritenere che abbia commesso un reato, può essere arrestata soltanto in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria, allorché ciò si renda necessario ai fini dello svolgimento del procedimento penale ovvero della tutela della sicurezza delle persone.

All'atto dell'arresto, e non oltre ventiquattro ore successive ad esso, al detenuto deve essere notificato il relativo ordine scritto e motivato. Avverso tale ordine spetta al detenuto il diritto di ricorso, sul quale l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi nel termine di quarantotto ore. La misura della custodia cautelare può essere applicata soltanto ove sussistano fondati motivi previsti dalla legge, tuttavia non può protrarsi oltre tre mesi dalla data della privazione della libertà. La Corte Suprema può prorogare i termini della custodia cautelare per ulteriori tre mesi. Qualora decorsi tali termini non sia formulata l'imputazione, la persona sottoposta a custodia cautelare viene rimessa in libertà.

Articolo 21
(Tutela della personalità e della dignità umana)

Nel procedimento penale ed in ogni altro procedimento legale, come pure durante la detenzione e l'esecuzione della pena, è garantito il rispetto della personalità e della dignità umana.

Sulle persone alle quali la libertà sia comunque limitata, è vietata qualsiasi forma di violenza e qualsiasi estorsione di ammissioni o dichiarazioni.

Articolo 22
(Eguale tutela dei diritti)

A ognuno è garantita uguale tutela dei diritti nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria e davanti agli altri organi dello Stato, agli organi delle comunità locali e davanti ai titolari di concessioni pubbliche che si pronunciano in merito ai suoi diritti, doveri e interessi.

Articolo 23
(Diritto di tutela giudiziaria)

Ognuno ha diritto a che sui propri diritti e doveri nonché sulle imputazioni formulate nei suoi confronti decida, senza alcun superfluo rinvio, un giudice indipendente, imparziale, istituito dalla legge.

Può giudicare soltanto un giudice nominato in base alle norme previste dalla legge e dall'ordinamento giudiziario.

Articolo 24
(Carattere pubblico dei procedimenti giudiziari)

Le udienze nelle aule giudiziarie sono pubbliche. Le sentenze sono pronunciate pubblicamente. La legge stabilisce le eccezioni.

Articolo 25
(Diritto di impugnazione)

A tutti è garantito il diritto al ricorso o ad altro mezzo di impugnazione contro le pronunce degli organi giurisdizionali e degli altri organi dello Stato, degli organi delle comunità locali e dei titolari di concessioni pubbliche, mediante le quali essi decidono in merito ai loro diritti, doveri e interessi.

Articolo 26
(Diritto al risarcimento dei danni)

Ognuno ha il diritto al risarcimento dei danni a lui arrecati nello svolgimento del servizio o di altra attività di un organo dello Stato, di un organo di una comunità locale o di un titolare di concessioni pubbliche a causa di atti antigiuridici della persona o dell'organo che esercita tale servizio o attività.

Il danneggiato ha diritto di richiedere, in conformità della legge, il risarcimento anche direttamente alla persona che ha causato il danno.

Articolo 27
(Presunzione di innocenza)

L'imputato si considera innocente finché la colpa non è accertata mediante sentenza di condanna definitiva.

Articolo 28
(Principio di legalità nel diritto penale)

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite prima del fatto commesso.

Gli atti punibili devono essere provati e le pene per essi pronunciate secondo la legge vigente al tempo in cui il fatto è stato commesso, salvo che una nuova legge sia più favorevole al reo.

Articolo 29
(Garanzie giuridiche nel procedimento penale)

Ad ogni persona accusata di reato, sono garantiti oltre alla assoluta uguaglianza di fronte alla legge anche i seguenti diritti:

- di avere a propria disposizione il tempo sufficiente e la possibilità di preparare la propria difesa;
- di essere presente in giudizio e di difendersi personalmente o mediante difensore;
- di essere in grado di presentare le prove a proprio favore;
- di non essere tenuto a fare dichiarazioni contro se stesso o i propri congiunti ovvero a confessare la propria colpa.

Articolo 30
(Diritto alla riabilitazione e al risarcimento)

La persona condannata ingiustamente per un reato o privata della libertà senza fondato motivo, ha diritto alla riabilitazione, al risarcimento dei danni e agli altri diritti previsti dalla legge.

Articolo 31
(Divieto di nuovo giudizio per il medesimo reato)

Nessuno può essere nuovamente giudicato o condannato per il medesimo reato, per il quale il procedimento penale nei suoi confronti si sia concluso con sentenza definitiva ovvero l'accusa nei suoi confronti sia stata definitivamente respinta ovvero sia stato prosciolto o condannato mediante sentenza passata in giudicato.

Articolo 32
(Libertà di circolazione)

Ognuno ha diritto di circolare e di soggiornare liberamente, di lasciare lo Stato e di farvi rientro in qualsiasi momento.

Tale diritto può essere limitato dalla legge soltanto nei casi in cui si renda necessario per garantire lo svolgimento di un procedimento penale, ovvero si debba impedire la diffusione di malattie contagiose, assicurare l'ordine pubblico ovvero se lo richiedano interessi di difesa dello Stato.

Agli stranieri l'entrata nello Stato e la durata del soggiorno in esso possono essere limitati dalla legge.

Articolo 33
(Diritto alla proprietà privata e alla successione)

È garantito il diritto alla proprietà privata e alla successione.

Articolo 34
(Diritto alla dignità personale e alla sicurezza)

Ognuno ha diritto alla dignità personale e alla sicurezza.

Articolo 35
(Tutela del diritto alla riservatezza e dei diritti della personalità)

È garantita l'inviolabilità dell'integrità fisica e spirituale della persona; sono altresì garantiti la riservatezza e i diritti della personalità.

Articolo 36
(Inviolabilità del domicilio)

Il domicilio è inviolabile.

A nessuno è permesso di entrare nell'abitazione o altro domicilio altrui, né procedere a perquisizioni, salvo che per atto motivato dell'autorità giudiziaria o consenso di chi vi abita.

Durante la perquisizione, il titolare dell'abitazione o dei locali oggetto di perquisizione ovvero un suo rappresentante ha il diritto di presenziarvi.

La perquisizione può essere eseguita soltanto alla presenza di due testimoni.

Alle condizioni stabilite dalla legge, un pubblico ufficiale ha la facoltà di entrare senza previo mandato dell'autorità giudiziaria nell'altrui abitazione o negli altrui locali ed eccezionalmente procedere a perquisizione senza la presenza di testimoni, qualora ciò sia indispensabile per la cattura dell'autore di un reato ovvero per la salvaguardia delle persone o del patrimonio.

Articolo 37
(Tutela della segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione)

È garantita la segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione.

Soltanto la legge può prescrivere che con atto motivato dell'autorità giudiziaria, sia ammessa deroga per un determinato periodo alla norma di tutela della segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione nonché al principio dell'inviolabilità della riservatezza della persona, qualora ciò si renda indispensabile per l'inizio o la prosecuzione di un procedimento penale o per ragioni di sicurezza dello Stato.

Articolo 38
(Protezione dei dati personali)

È garantita la protezione dei dati personali. È vietato l'uso dei dati personali contrario allo scopo della loro raccolta.

La raccolta, l'elaborazione, la finalità dell'uso, il controllo e la protezione dei dati personali sono stabiliti dalla legge.

Ognuno ha diritto di venire a conoscenza dei dati personali raccolti che lo riguardano nonché alla tutela giudiziaria contro il loro abuso.

Articolo 39
(Libertà di espressione)

È garantita la libertà di espressione del proprio pensiero, mediante la parola, l'intervento pubblico, la stampa e altre forme di comunicazione pubblica e di diffusione. Ognuno ha la facoltà di raccogliere liberamente, accettare e divulgare notizie e opinioni.

Ognuno ha diritto di ricevere informazioni di carattere pubblico per le quali ha un interesse protetto dalla legge, salvo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 40
(Diritto di rettifica e di risposta)

È garantito il diritto di rettifica dell'informazione pubblicata con la quale sia stato leso un diritto o interesse del singolo, di un'organizzazione o organo, ed è parimenti garantito il diritto di risposta relativo all'informazione pubblicata.

Articolo 41
(Libertà di coscienza)

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o altra convinzione nella vita pubblica e privata.

Nessuno è tenuto a pronunciarsi in merito alla propria convinzione religiosa o di altro genere.

I genitori hanno diritto di assicurare ai propri figli, in ragione della propria convinzione, l'educazione religiosa e morale. L'indirizzo dei figli, relativo all'educazione religiosa e morale, deve essere adeguato all'età e alla maturità del figlio, alla sua libertà di coscienza, al suo orientamento o convinzione religiosa o di altro genere.

Articolo 42
(Diritto di riunione e di associazione)

È garantito il diritto di riunione pacifica e di assembramento pubblico.

Ognuno ha diritto di associarsi liberamente ad altri.

La legge può limitare tali diritti per motivi di sicurezza dello Stato, pubblica sicurezza, nonché protezione contro la diffusione di malattie contagiose.

Agli appartenenti alle forze di difesa e di polizia in servizio permanente è vietata l'adesione a partiti politici.

Articolo 43
(Diritto di voto)

Il diritto di voto è universale e uguale.

Ogni cittadino che abbia compiuto i diciotto anni di età ha il diritto di eleggere e di essere eletto.

La legge può stabilire in quali casi e a quali condizioni gli stranieri hanno diritto di voto.

La legge mediante apposite norme incentiva alla pari opportunità tra uomini e donne nelle candidature alle elezioni degli organi dello Stato e degli organi delle comunità locali.

Articolo 44

(Partecipazione alla gestione della cosa pubblica)

Ogni cittadino ha diritto, in conformità della legge, di partecipare direttamente o tramite i propri rappresentanti eletti alla gestione della cosa pubblica.

Articolo 45

(Diritto di petizione)

Ogni cittadino ha il diritto di presentare petizioni e altre iniziative di interesse generale.

Articolo 46

(Diritto di obiezione di coscienza)

L'obiezione di coscienza è ammessa nei casi stabiliti dalla legge, qualora con la stessa non vengano limitati i diritti e le libertà di altre persone.

Articolo 47

(Estradizione)

Il cittadino sloveno non può essere estradato o consegnato a meno che l'obbligo di estradizione o consegna non derivi da un trattato internazionale con il quale la Slovenia, in base al disposto di cui al primo comma dell'articolo 3a, trasferisce l'esercizio di una parte dei suoi diritti sovrani ad un'organizzazione internazionale.

Articolo 48

(Asilo)

Nei limiti della legge è riconosciuto il diritto di asilo ai cittadini stranieri e agli apolidi perseguitati perché dediti ad attività dirette al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 49

(Libertà di lavoro)

È garantita la libertà di lavoro.

Ognuno è libero di scegliere la propria occupazione.

Ognuno può accedere, a parità di condizioni, a qualsiasi impiego.

È proibito il lavoro forzato.

Articolo 50

(Diritto alla sicurezza sociale)

I cittadini, alle condizioni stabilite dalla legge, hanno il diritto alla sicurezza sociale, incluso il diritto alla pensione.

Lo Stato regola l'assicurazione obbligatoria sanitaria, di invalidità e vecchiaia nonché altre assicurazioni sociali e provvede al loro funzionamento.

Ai veterani di guerra e alle vittime della violenza della guerra è garantita, in conformità della legge, una particolare tutela.

Articolo 51

(Diritto alla tutela e assistenza sanitaria)

Tutti hanno diritto alla tutela e assistenza sanitaria alle condizioni stabilite dalla legge.

La legge determina i diritti alla tutela e assistenza sanitaria mediante fondi pubblici. Nessuno può essere costretto a sottoporsi al trattamento sanitario, salvo nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 52
(Diritti dei disabili)

Ai disabili è assicurata, in conformità della legge, la protezione e la formazione professionale. I bambini con disturbi dello sviluppo fisico e psichico e altre persone con disabilità grave hanno diritto all'istruzione e all'abilitazione a una vita sociale attiva.

L'istruzione e l'abilitazione di cui al precedente comma sono finanziate con fondi pubblici.

Articolo 53
(Matrimonio e famiglia)

Il matrimonio è fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Esso è celebrato davanti al competente organo dello Stato.

Il matrimonio e i rapporti giuridici inerenti ad esso e alla famiglia, così come quelli inerenti alla convivenza extraconiugale, sono regolati dalla legge.

Lo Stato protegge la famiglia, la maternità, la paternità, l'infanzia e la gioventù, creando i presupposti necessari a tale scopo.

Articolo 54
(Diritti e doveri dei genitori)

I genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i propri figli. Tali diritti e doveri dei genitori, stabiliti dalla legge, possono essere revocati o limitati soltanto per motivi di tutela degli interessi dei figli.

I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli nati dall'unione coniugale.

Articolo 55
(Libera scelta sulla nascita dei figli)

La decisione sulla nascita dei propri figli è libera.

Lo Stato garantisce le possibilità di realizzare tale libertà e crea le condizioni affinché i genitori possano decidersi a favore della nascita dei propri figli.

Articolo 56
(Diritti dei bambini)

I bambini godono di una particolare tutela e cura. I bambini godono dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in maniera adeguata alla loro età e maturità.

Ai bambini è garantita una particolare tutela per quanto concerne lo sfruttamento e l'abuso di carattere economico, sociale, fisico, psichico o di altra natura. Tale tutela è regolata dalla legge.

I bambini e i minorenni dei quali i genitori non si prendono cura, privi di genitori o sprovvisti di un adeguato sostentamento familiare, godono di una speciale tutela dello Stato. La loro posizione giuridica è regolata dalla legge.

Articolo 57
(Educazione e istruzione)

L'istruzione è libera.

L'istruzione di base è obbligatoria ed è finanziata con i fondi pubblici.

Lo Stato crea le condizioni affinché i cittadini possano acquisire una adeguata istruzione.

Articolo 58
(Autonomia dell'università e di altri istituti scolastici superiori)

Le università statali e gli altri istituti scolastici statali superiori sono autonomi.

Il modo del loro finanziamento è stabilito dalla legge.

Articolo 59
(Libertà della scienza e dell'arte)

È garantita la libertà della creatività scientifica e artistica.

Articolo 60
(Diritti d'autore)

È garantita la tutela dei diritti d'autore e degli altri diritti derivanti dall'attività artistica, scientifica, di ricerca e di invenzione.

Articolo 61
(Espressione di appartenenza nazionale)

Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente l'appartenenza alla propria nazione o comunità nazionale, di coltivare e di esprimere la propria cultura e di usare la propria lingua e scrittura.

Articolo 62
(Diritto di uso della propria lingua e scrittura)

Ognuno ha il diritto di usare, nei modi stabiliti dalla legge, la propria lingua e scrittura nell'esercizio dei propri diritti e doveri e nei procedimenti davanti agli organi dello Stato e ad altri organi che esercitano un servizio pubblico.

Articolo 63
(Divieto di istigazione alla discriminazione e all'intolleranza e divieto di istigazione alla violenza e alla guerra)

È contraria alla Costituzione qualsiasi forma di istigazione alla discriminazione nazionale, razziale, religiosa od altra, nonché la fomentazione di odio e intolleranza nazionale, razziale, religiosa od altra.

È contraria alla Costituzione qualsiasi forma di istigazione alla violenza e alla guerra.

Articolo 64
(Diritti particolari della comunità nazionale autoctona italiana e di quella ungherese in Slovenia)

Alle comunità nazionali autoctone italiana e ungherese e ai loro appartenenti è garantito il diritto al libero uso dei propri simboli nazionali e, ai fini della conservazione della propria identità nazionale, all'istituzione di organizzazioni e allo sviluppo di attività economiche, culturali nonché nella ricerca scientifica e di attività nel settore della pubblica informazione e dell'editoria. In conformità alla legge, alle due comunità nazionali e ai loro appartenenti spetta il diritto all'educazione e all'istruzione nella propria lingua nonché alla formazione e allo sviluppo di tale educazione e istruzione. La legge stabilisce i territori entro i quali è obbligatoria l'istruzione scolastica bilingue. Alle due comunità nazionali e ai loro appartenenti è assicurato il diritto alla cura dei rapporti con la propria nazione madre e con i rispettivi Stati. Lo Stato sostiene materialmente e moralmente la realizzazione di questi diritti.

Nei territori ove vivono le due comunità, i loro appartenenti istituiscono comunità autogestite per l'attuazione dei propri diritti. Su loro proposta lo Stato ha la facoltà di autorizzare le comunità nazionali autogestite a esercitare determinate funzioni di competenza dello Stato, garantendo i mezzi per la loro realizzazione.

Le comunità nazionali sono rappresentate direttamente negli organi rappresentativi dell'amministrazione locale e nella Camera di Stato.

La posizione e il modo di attuazione dei diritti della comunità nazionale italiana e rispettivamente di quella ungherese nei territori ove vivono, gli obblighi delle comunità locali autogestite diretti all'attuazione di tali diritti, nonché quei diritti che vengono attuati dagli appartenenti alle due comunità nazionali anche fuori da tali territori sono stabiliti dalla legge. I diritti di entrambe le comunità nazionali e dei loro appartenenti sono garantiti indipendentemente dal numero degli appartenenti alle due comunità.

Le leggi, le altre norme e gli atti generali inerenti all'attuazione dei diritti e alla posizione riconosciuti dalla Costituzione solamente alle comunità nazionali non possono essere approvati senza il consenso dei rappresentanti delle comunità nazionali.

Articolo 65

(Posizione e diritti particolari della comunità dei Rom in Slovenia)

La posizione e i diritti particolari della comunità dei Rom in Slovenia sono regolati dalla legge.

III. RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI

Articolo 66

(Tutela del lavoro)

Lo Stato provvede a creare le opportunità di impiego e di lavoro e a garantirne la loro tutela giuridica.

Articolo 67

(Proprietà)

La legge stabilisce i modi di acquisto e di godimento della proprietà in modo che sia assicurata la sua funzione economica, sociale ed ecologica.

La legge stabilisce i modi e le condizioni di successione.

Articolo 68

(Diritto di proprietà degli stranieri)

Gli stranieri possono acquisire il diritto di proprietà di beni immobili alle condizioni previste dalla legge o da un trattato internazionale ratificato dalla Camera di Stato.

Articolo 69

(Espropriazione)

Per motivi di interesse generale il diritto di proprietà sui beni immobili può essere espropriato o limitato dietro compensazione in natura o indennizzo, alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 70

(Beni demaniali e ricchezze naturali)

Sui beni demaniali può essere acquisito un diritto particolare d'uso alle condizioni stabilite dalla legge.

La legge stabilisce le condizioni alle quali possono essere sfruttate le ricchezze naturali.

La legge può stabilire che anche agli stranieri sia esteso il diritto di sfruttamento delle ricchezze naturali, prescrivendone altresì le condizioni.

Articolo 70a

(Diritto all'acqua potabile)

Ognuno ha il diritto all'acqua potabile.

Le risorse idriche sono beni demaniali gestiti dallo Stato.

Le risorse idriche sono destinate prioritariamente e in modo sostenibile all'approvvigionamento dell'acqua potabile e dell'acqua per uso domestico alla popolazione e non costituiscono bene di scambio commerciale.

L'approvvigionamento dell'acqua potabile e dell'acqua per uso domestico alla popolazione è assicurato dallo Stato per mezzo delle comunità locali autonome in maniera diretta e senza scopo di lucro.

Articolo 71

(Tutela dei terreni e del suolo)

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, possono essere stabilite dalla legge condizioni speciali sul suo utilizzo.

La legge prevede una speciale tutela dei terreni agricoli.

Lo Stato provvede allo sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione che vive nelle zone montane.

Articolo 72
(Sano ambiente vitale)

Tutti hanno diritto, in conformità della legge, di vivere in un sano ambiente vitale.

Lo Stato provvede a garantire un sano ambiente vitale. A tale fine la legge stabilisce le condizioni e i modi di svolgimento di attività economiche ed altre attività.

La legge determina a quali condizioni e in che misura colui che ha causato un danno all'ambiente vitale è tenuto al risarcimento.

La legge con apposite norme protegge gli animali contro i maltrattamenti o altra forma di crudeltà su di essi.

Articolo 73
(Protezione del patrimonio naturale e culturale)

Ognuno è tenuto in conformità della legge a proteggere le bellezze naturali, le rarità e i monumenti culturali.

Lo Stato e le comunità locali provvedono alla cura e alla conservazione del patrimonio naturale e culturale.

Articolo 74
(Libera iniziativa economica)

L'iniziativa economica è libera.

La legge stabilisce le condizioni per la costituzione di imprese e altre organizzazioni economiche. L'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità pubblica.

Sono vietati le attività di concorrenza sleale e gli atti che, in contrasto con la legge, limitano la concorrenza.

Articolo 75
(Partecipazione alla gestione)

I lavoratori partecipano alla gestione di organizzazioni economiche e enti nel modo e alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 76
(Libertà sindacale)

L'istituzione di sindacati nonché l'attività e l'associazione sindacale sono libere.

Articolo 77
(Diritto di sciopero)

I lavoratori hanno il diritto di sciopero.

Per motivi d'interesse pubblico, il diritto di sciopero, considerati il genere e la natura dell'attività, può essere limitato dalla legge.

Articolo 78
(Abitazione adeguata)

Lo Stato crea le condizioni affinché i cittadini possano procurarsi un'abitazione adeguata.

Articolo 79
(Stranieri occupati in Slovenia)

Gli stranieri occupati in Slovenia e i loro famigliari godono di speciali diritti previsti dalla legge.

IV. ORDINAMENTO DELLO STATO

a) La Camera di Stato Articolo 80 (Composizione e elezioni)

La Camera di Stato è composta dai rappresentanti dei cittadini della Slovenia; il numero dei deputati è di novanta.

I deputati sono eletti a suffragio universale con voto uguale, diretto e segreto.

Nella Camera di Stato è sempre eletto un deputato appartenente alla comunità nazionale italiana e un deputato appartenente alla comunità nazionale ungherese.

Il sistema elettorale è disciplinato dalla legge approvata dalla Camera di Stato con la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i deputati.

I deputati, ad eccezione dei deputati appartenenti alle comunità nazionali, sono eletti secondo il principio della rappresentanza proporzionale con una soglia elettorale del quattro per cento per l'elezione nella Camera di Stato, tenendo conto che gli elettori hanno un'influenza decisiva sull'assegnazione dei seggi ai candidati.

Articolo 81 (Durata del mandato della Camera di Stato)

La Camera di Stato è eletta per quattro anni.

Qualora il mandato della Camera di Stato scadesse in tempo di guerra o durante lo stato di emergenza, il suo mandato cessa sei mesi dopo la cessazione della guerra o dello stato di emergenza o anche antecedentemente, su sua stessa deliberazione.

Le elezioni della Camera di Stato sono indette dal Presidente della Repubblica. La nuova Camera di Stato è eletta entro due mesi e non più tardi di quindici giorni prima dello scadere di quattro anni dalla prima seduta della precedente Camera di Stato. Qualora la Camera di Stato venga sciolta, la nuova Camera viene eletta al più tardi entro due mesi dallo scioglimento di quella precedente. Il mandato della precedente Camera di Stato cessa all'atto della prima seduta della nuova Camera di Stato, convocata dal Presidente della Repubblica entro venti giorni dalla sua elezione.

Articolo 82 (Deputati)

I deputati sono rappresentanti di tutta la popolazione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità della carica di deputato con altre cariche e attività.

La Camera di Stato approva l'elezione dei deputati. Avverso la decisione della Camera di Stato è ammesso, in conformità della legge, proporre ricorso alla Corte costituzionale.

Articolo 83 (Immunità dei deputati)

Il deputato della Camera di Stato non ha alcuna responsabilità penale per le opinioni espresse e i voti dati nelle sedute della Camera di Stato e dei suoi organi di lavoro.

Il deputato non può essere arrestato né può essere, allorché si richiami all'immunità, iniziato contro di lui un procedimento penale senza l'autorizzazione della Camera di Stato, salvo nei casi in cui sia stato colto in flagranza di reato per il quale è prevista la pena della reclusione superiore ai cinque anni.

La Camera di Stato può riconoscere l'immunità anche al deputato che non si sia richiamato ad essa, ovvero che sia stato colto in flagranza di reato, di cui al comma precedente.

Articolo 84 (Presidente della Camera di Stato)

La Camera di Stato elegge il proprio Presidente a maggioranza dei voti di tutti i deputati.

Articolo 85
(Sedute della Camera di Stato)

La Camera di Stato si riunisce e opera mediante sedute ordinarie e straordinarie. Le sedute ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente della Camera di Stato; egli è tenuto a convocare la Camera in seduta straordinaria qualora lo richiedano almeno un quarto dei deputati della Camera di Stato o il Presidente della Repubblica.

Articolo 86
(Deliberazioni)

La Camera di Stato delibera qualora alla seduta sia presente la maggioranza dei deputati. La Camera di Stato approva le leggi ed altre decisioni nonché ratifica i trattati internazionali a maggioranza dei voti dei deputati presenti, salvo che la Costituzione o la legge prescrivano una diversa maggioranza.

Articolo 87
(Funzione legislativa della Camera di Stato)

Sui diritti e i doveri dei cittadini e di altre persone, la Camera di Stato delibera soltanto mediante la legge.

Articolo 88
(Iniziativa legislativa)

Le leggi possono essere proposte dal Governo ovvero da ciascun deputato. La legge può essere altresì proposta da almeno cinquemila elettori.

Articolo 89
(Procedimento legislativo)

Le leggi sono approvate dalla Camera di Stato con un procedimento a più fasi, salvo che il regolamento disponga diversamente.

Articolo 90
(Referendum legislativo)

La Camera di Stato indice un referendum sull'applicazione di una legge da essa approvata, qualora lo richiedano almeno quarantamila elettori.

Il referendum non è ammesso:

- in merito alle leggi riguardanti provvedimenti urgenti per assicurare la difesa dello Stato, la sicurezza o la rimozione delle conseguenze di catastrofi naturali;
- in merito alle leggi riguardanti imposte, dazi doganali e altri tributi obbligatori e alla legge approvata per l'esecuzione del bilancio dello Stato;
- in merito alle leggi di ratifica di trattati internazionali;
- in merito alle leggi che rimuovono un'incostituzionalità nell'ambito dei diritti umani e delle libertà fondamentali o altra incostituzionalità.

Il diritto di votare al referendum spetta a tutti i cittadini aventi il diritto di voto.

Mediante referendum la legge è respinta, se contro di essa ha votato la maggioranza degli elettori, che hanno espresso un voto valido, a condizione che almeno un quinto di tutti gli aventi diritto abbia votato contro la stessa.

Il referendum è regolato dalla legge approvata dalla Camera di Stato con la maggioranza dei due terzi dei deputati presenti.

Articolo 91
(Promulgazione delle leggi)

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro e non oltre otto giorni dalla loro approvazione.

Il Consiglio di Stato, nel termine di sette giorni dall'approvazione della legge e prima della sua promulgazione, può richiedere che la Camera di Stato su di essa deliberi nuovamente. Nella

nuova deliberazione deve votare a favore della legge la maggioranza assoluta dei deputati, salvo che la Costituzione per l'approvazione della legge in fase di discussione richiede un numero maggiore di voti. La nuova deliberazione della Camera di Stato è definitiva.

Articolo 92
(Guerra e stato di emergenza)

Lo stato di emergenza viene proclamato qualora un grave e generale pericolo minacci l'esistenza dello Stato. Sulla proclamazione dello stato di guerra ovvero dello stato di emergenza, sui provvedimenti urgenti nonché sulla loro cessazione, decide la Camera di Stato su proposta del Governo.

La Camera di Stato delibera sull'impiego delle forze di difesa.

Qualora la Camera di Stato non possa riunirsi, sulle questioni di cui al primo e al secondo comma decide il Presidente della Repubblica. Le decisioni devono essere sottoposte all'approvazione della Camera di Stato non appena questa si riunisca.

Articolo 93
(Inchiesta parlamentare)

La Camera di Stato ha la facoltà di disporre un'inchiesta su questioni di pubblico interesse; tuttavia deve disporla se lo richiedono un terzo dei deputati della Camera di Stato o il Consiglio di Stato. A tale scopo nomina una commissione avente nelle questioni relative alle indagini e all'esame in via di principio le medesime attribuzioni degli organi giudiziari.

Articolo 94
(Regolamento della Camera di Stato)

La Camera di Stato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati presenti.

Articolo 95
(Indennità dei deputati)

I deputati della Camera di Stato percepiscono una indennità o altro compenso stabilito dalla legge.

b) Il Consiglio di Stato
Articolo 96
(Composizione)

Il Consiglio di Stato è un'istituzione rappresentativa dei titolari di interessi sociali, economici, professionali e locali. Il Consiglio di Stato ha quaranta membri.

Esso è composto da:

- quattro rappresentanti dei datori di lavoro;
- quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- quattro rappresentanti degli agricoltori, artigiani e liberi professionisti;
- sei rappresentanti delle attività non economiche;
- ventidue rappresentanti degli interessi locali.

L'organizzazione del Consiglio di Stato è regolata dalla legge.

Articolo 97
(Attribuzioni del Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato ha la facoltà di:

- proporre alla Camera di Stato l'approvazione delle leggi;
- esprimere alla Camera di Stato il proprio parere su tutte le questioni di sua competenza;
- richiedere alla Camera di Stato, prima della promulgazione di una determinata legge, di deliberare nuovamente sulla stessa;

- richiedere di disporre inchieste su questioni di pubblico interesse, di cui all'articolo 93.

Su richiesta della Camera di Stato, il Consiglio di Stato è tenuto a esprimere il proprio parere su singole questioni.

Articolo 98 (Elezioni)

Le elezioni del Consiglio di Stato sono regolate dalla legge approvata dalla Camera di Stato a maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i deputati.

I membri del Consiglio di Stato sono eletti per cinque anni.

Articolo 99 (Deliberazioni)

Il Consiglio di Stato delibera soltanto qualora alla seduta sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Stato adotta le decisioni a maggioranza dei voti dei membri presenti.

Articolo 100 (Incompatibilità della carica e immunità)

Nessun membro del Consiglio di Stato può essere contemporaneamente anche deputato della Camera di Stato.

I membri del Consiglio di Stato godono delle stesse immunità dei deputati. Sull'immunità delibera il Consiglio di Stato.

Articolo 101 (Regolamento del Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei voti di tutti i membri.

c) Il Presidente della Repubblica

Articolo 102 (Funzione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica rappresenta la Repubblica di Slovenia ed è il comandante supremo delle forze di difesa.

Articolo 103 (Elezione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale con voto diretto e segreto.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi.

Il Presidente della Repubblica è eletto per un periodo di cinque anni, e comunque per massimo due volte consecutive. Qualora il mandato del Presidente della Repubblica scadesse in tempo di guerra o durante lo stato di emergenza, il suo mandato cessa sei mesi dopo la cessazione dello stato bellico o di emergenza.

Può essere eletto Presidente della Repubblica soltanto chi è cittadino della Repubblica di Slovenia.

Le elezioni del Presidente della Repubblica sono indette dal Presidente della Camera di Stato.

Il Presidente della Repubblica deve essere eletto entro e non oltre quindici giorni antecedenti la scadenza del mandato del suo predecessore.

Articolo 104 (Giuramento del Presidente della Repubblica)

Prima di assumere la propria funzione, il Presidente della Repubblica deve pronunciare dinanzi alla Camera di Stato il seguente giuramento:

"Giuro di osservare l'ordinamento costituzionale, di agire secondo la mia coscienza e di adoperarmi con tutte le forze per il bene della Slovenia".

Articolo 105

(Incompatibilità dell'ufficio di Presidente della Repubblica)

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o professione.

Articolo 106

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

Nel caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni o di cessazione per altri motivi della carica di Presidente della Repubblica, sino all'elezione del nuovo Presidente, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente dal Presidente della Camera di Stato. In tal caso è necessario indire le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni dalla cessazione della funzione di quello precedente.

Il Presidente della Camera di Stato esercita temporaneamente la funzione di Presidente della Repubblica anche durante l'impedimento del Presidente della Repubblica.

Articolo 107

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica:

- indice le elezioni della Camera di Stato;
- promulga le leggi;
- nomina i funzionari dello Stato nei casi indicati dalla legge;
- nomina e richiama ambasciatori e rappresentanti della Repubblica e accoglie le lettere credenziali dei rappresentanti diplomatici stranieri;
- emette atti di ratifica;
- può concedere la grazia e commutare le pene;
- conferisce decorazioni e onorificenze;
- esercita altre funzioni stabilite dalla Costituzione.

Su richiesta della Camera di Stato, il Presidente della Repubblica è tenuto a esprimere il proprio parere su singole questioni.

Articolo 108

(Decreti aventi forza di legge)

Qualora, a causa dello stato di emergenza o di guerra, la Camera di Stato fosse impossibilitata a riunirsi, il Presidente della Repubblica può, su proposta del Governo, emanare decreti aventi forza di legge.

Mediante decreti aventi forza di legge, eccezionalmente, possono essere limitati singoli diritti e libertà fondamentali, come stabilito all'articolo 16 della presente Costituzione.

Il Presidente della Repubblica è tenuto a presentare il decreto avente forza di legge all'approvazione della Camera di Stato non appena questa si riunisca.

Articolo 109

(Responsabilità del Presidente della Repubblica)

Qualora il Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni violi la Costituzione ovvero violi gravemente la legge, è messo in stato di accusa dalla Camera di Stato per il giudizio davanti alla Corte costituzionale. Questa accerta la fondatezza dell'accusa oppure proscioglie l'accusato; può altresì deliberarne la decadenza dalla carica con la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i suoi componenti. Ricevuta la deliberazione della Camera di Stato relativa all'accusa, la Corte costituzionale ha facoltà di disporre che il Presidente della Repubblica, fino alla decisione in merito all'accusa, venga temporaneamente sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

d) Il Governo
Articolo 110
(Composizione del Governo)

Il Governo è composto dal Presidente e dai ministri. Nei limiti delle loro attribuzioni il Governo e i singoli ministri sono autonomi e responsabili verso la Camera di Stato.

Articolo 111
(Elezione del Presidente del Governo)

Il Presidente della Repubblica, dopo essersi consultato con i capigruppo dei deputati, propone alla Camera di Stato il candidato a Presidente del Governo.

Il Presidente del Governo è eletto dalla Camera di Stato a maggioranza dei voti di tutti i deputati, salvo che la presente Costituzione disponga diversamente. La votazione è a scrutinio segreto.

Qualora il candidato non ottenga la maggioranza dei voti, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di presentare, entro quattordici giorni, dopo nuove consultazioni, un altro candidato oppure può riproporre lo stesso candidato; possono altresì presentare propri candidati i gruppi parlamentari oppure almeno dieci deputati. Qualora in tale periodo fossero presentate più proposte, si vota su ciascuna di esse separatamente e cioè, dapprima per il candidato proposto dal Presidente della Repubblica, successivamente, se questi non viene eletto, si prosegue votando per gli altri candidati secondo l'ordine di presentazione delle proposte.

Qualora non fosse eletto alcun candidato, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera di Stato e indice nuove elezioni, salvo che entro ventiquattro ore, la Camera di Stato, con la maggioranza dei voti dei deputati presenti, non deliberi di procedere ad una nuova elezione del Presidente del Governo, elezione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti dei deputati presenti. Nelle nuove elezioni si vota per i singoli candidati secondo l'ordine del numero di voti ottenuti nelle precedenti votazioni, ed in seguito sulle nuove candidature presentate prima delle elezioni, tra le quali ha precedenza l'eventuale candidato proposto dal Presidente della Repubblica.

Qualora anche in queste elezioni nessun candidato ottenesse la maggioranza dei voti necessaria, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera di Stato e indice nuove elezioni.

Articolo 112
(Nomina dei ministri)

I ministri sono nominati e revocati dalla Camera di Stato su proposta del Presidente del Governo.

Il ministro proposto, prima della nomina, è tenuto a presentarsi davanti alla competente commissione della Camera di Stato e a rispondere alle sue domande.

Articolo 113
(Giuramento del Governo)

Il Presidente del Governo e i ministri, dopo l'elezione ossia dopo la nomina, pronunciano davanti alla Camera di Stato il giuramento prescritto all'articolo 104.

Articolo 114
(Organizzazione del Governo)

Il Presidente del Governo mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Governo ed individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge regola la composizione e l'attività del Governo, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Articolo 115
(Cessazione dalla carica del Presidente del Governo e dei ministri)

Il Presidente del Governo e i ministri cessano dalle proprie funzioni allorché, dopo le elezioni, si riunisce in seduta la nuova Camera di Stato; la carica dei ministri cessa altresì quando si

verifica qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica del Presidente del Governo nonché per effetto della revoca o delle dimissioni del singolo ministro. Tuttavia i ministri sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente del Governo ovvero fino alla nomina dei nuovi ministri.

Articolo 116 (Voto di sfiducia al Governo)

La Camera di Stato può votare la sfiducia al Governo soltanto se, su proposta di almeno dieci deputati e a maggioranza dei voti di tutti i deputati, elegge un nuovo Presidente del Governo. In tal modo il Presidente del Governo in carica decade dalle sue funzioni, tuttavia è tenuto a compiere, unitamente ai propri ministri, gli atti di ordinaria amministrazione fino al giuramento del nuovo Governo.

Tra la presentazione della proposta per l'elezione del nuovo Presidente del Governo e le elezioni devono intercorrere almeno quarantotto ore, salvo che la Camera di Stato con la maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati non stabilisca diversamente ovvero lo Stato si trovi in guerra o in stato di emergenza.

Qualora il Presidente del Governo sia stato eletto in base al disposto del quarto comma dell'articolo 111, è votata nei suoi confronti la sfiducia, se la Camera di Stato, su proposta di almeno dieci deputati, elegge a maggioranza dei voti un nuovo Presidente del Governo.

Articolo 117 (Voto di fiducia al Governo)

Il Presidente del Governo può chiedere il voto di fiducia a favore del Governo. Se il Governo non ottiene il sostegno della maggioranza assoluta dei deputati, la Camera di Stato deve eleggere, entro trenta giorni, un nuovo Presidente del Governo ovvero esprimere la fiducia, mediante una nuova votazione, al Presidente in carica; in caso contrario il Presidente della Repubblica scioglie la Camera di Stato e indice nuove elezioni. Il Presidente del Governo può ricollegare la questione di fiducia anche all'approvazione di una legge o di altra decisione da parte della Camera di Stato. Qualora la decisione non fosse approvata, si intende che al Governo sia stata votata la sfiducia.

Fra la richiesta del voto di fiducia e la votazione devono intercorrere almeno quarantotto ore.

Articolo 118 (Interpellanza)

Almeno dieci deputati possono presentare alla Camera di Stato un'interpellanza sull'operato del Governo o di singoli ministri.

Qualora in seguito al dibattito sull'interpellanza la maggioranza dei deputati esprimesse il voto di sfiducia al Governo o a singoli ministri, la Camera di Stato scioglie il Governo o revoca i ministri.

Articolo 119 (Accusa contro il Presidente del Governo e i ministri)

La Camera di Stato può mettere in stato di accusa il Presidente del Governo e i ministri davanti alla Corte costituzionale, in caso di violazione della Costituzione e delle leggi compiuta nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte costituzionale esamina l'accusa secondo la procedura prevista dall'articolo 109.

e) La Pubblica Amministrazione Articolo 120 (Organizzazione e competenze della Pubblica Amministrazione)

L'organizzazione dell'amministrazione, le sue competenze e attribuzioni nonché le procedure inerenti alla nomina dei suoi funzionari sono stabilite dalla legge.

Gli organi dell'amministrazione svolgono le proprie funzioni in modo autonomo nell'ambito e in base alla Costituzione e alle leggi.

Avverso le decisioni e gli atti degli organi dell'amministrazione e dei titolari di concessioni pubbliche è assicurata la tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni.

**Articolo 121
(Concessioni pubbliche)**

Con legge o in base ad essa, a persone fisiche o giuridiche possono essere rilasciate concessioni pubbliche per l'esercizio di determinate funzioni della pubblica amministrazione.

**Articolo 122
(Impiego nella Pubblica Amministrazione)**

Agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge.

**f) Difesa dello Stato
Articolo 123**

(Dovere di partecipazione alla difesa dello Stato)

La difesa dello Stato per i cittadini è obbligatoria nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Ai cittadini, che per le loro idee religiose, filosofiche o umanitarie non sono disposti a partecipare all'adempimento degli obblighi militari, è necessario rendere possibile la loro partecipazione alla difesa dello Stato in un modo diverso.

**Articolo 124
(Difesa dello Stato)**

Le forme, l'estensione e l'organizzazione della difesa dell'inviolabilità e dell'integrità del territorio dello Stato, sono regolate dalla legge approvata dalla Camera di Stato a maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati presenti.

Il controllo sull'esercizio della difesa è di competenza della Camera di Stato.

Nel garantire la sicurezza lo Stato si attiene principalmente alla politica di pace e alla cultura della pace e della nonviolenza.

**g) La Magistratura
Articolo 125
(Indipendenza dei giudici)**

Nell'esercizio della funzione giudiziaria i giudici sono indipendenti. Sono soggetti alla Costituzione e alla legge.

**Articolo 126
(Organizzazione e competenze dei tribunali)**

L'organizzazione e le competenze dei tribunali sono stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'istituzione di giudici straordinari, e in tempo di pace nemmeno quella di tribunali militari.

**Articolo 127
(Corte Suprema)**

La Corte Suprema è la più alta magistratura dello Stato.

Essa delibera sulle impugnazioni ordinarie e straordinarie e svolge altre funzioni previste dalla legge.

**Articolo 128
(Partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia)**

La legge regola i casi e le forme della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia.

Articolo 129
(Inamovibilità dei giudici)

I giudici sono inamovibili. I limiti di età e altre condizioni per l'elezione sono stabiliti dalla legge. La legge stabilisce i limiti d'età pensionabile dei giudici.

Articolo 130
(Elezione dei giudici)

I giudici sono eletti dalla Camera di Stato su proposta del Consiglio della Magistratura.

Articolo 131
(Consiglio della Magistratura)

Il Consiglio della Magistratura è composto da undici membri. Cinque membri sono eletti dalla Camera di Stato, su proposta del Presidente della Repubblica, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche, tra avvocati ed altri giuristi, sei membri, invece, sono eletti tra le proprie file dai magistrati che esercitano in via permanente la funzione giudiziaria. Il presidente è eletto dal Consiglio della Magistratura tra i propri membri.

Articolo 132
(Cessazione e rimozione dalla carica di giudice)

Il giudice cessa dalle sue funzioni, allorché si verificano determinate circostanze previste dalla legge.

Se il giudice nell'esercizio della funzione giudiziaria viola la Costituzione o compie altra grave violazione della legge, la Camera di Stato, su proposta del Consiglio della Magistratura, lo rimuove dall'incarico.

Nel caso di compimento di reato doloso con abuso della funzione giudiziaria, accertato con sentenza passata in giudicato, il giudice è rimosso dal suo incarico dalla Camera di Stato.

Articolo 133
(Incompatibilità della carica di giudice)

La carica di giudice è incompatibile con le cariche degli altri organi dello Stato, degli organi delle amministrazioni locali e degli organi di partiti politici, nonché con altre cariche e attività stabilite dalla legge.

Articolo 134
(Immunità del giudice)

Nessuna persona che partecipa all'esercizio della giurisdizione, può essere chiamata a rispondere delle opinioni espresse nelle decisioni emanate presso organi giudiziari.

Nel caso un giudice sia indiziato per un reato compiuto nell'esercizio delle sue funzioni, questi non può essere sottoposto ad arresto, né può essere intrapreso contro di lui alcun procedimento penale senza previa autorizzazione della Camera di Stato.

h) La Procura dello Stato
Articolo 135
(Procuratore dello Stato)

Il Procuratore dello Stato promuove ed esercita l'azione penale e ha altre funzioni stabilite dalla legge.

L'organizzazione e le attribuzioni della Procura dello Stato sono stabilite dalla legge.

Articolo 136
(Incompatibilità della carica di Procuratore dello Stato)

La carica di Procuratore dello Stato è incompatibile con le cariche di altri organi dello Stato, degli organi delle amministrazioni locali, degli organi di partiti politici, nonché con altre cariche e attività previste dalla legge.

i) Avvocatura e Notariato
Articolo 137
(Avvocatura e Notariato)

L'Avvocatura è, quale parte del sistema della giustizia, un servizio autonomo e indipendente regolato dalla legge.

Il Notariato è un servizio pubblico regolato dalla legge.

V. AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

a) Autonomia locale
Articolo 138
(Esercizio dell'autonomia locale)

La popolazione della Slovenia esercita l'autonomia locale nei Comuni e in altre comunità locali.

Articolo 139
(Il Comune)

Il Comune è una comunità locale autonoma.

Il territorio del Comune comprende uno o più abitati tra loro legati da esigenze e interessi comuni degli abitanti.

Il Comune è istituito con legge previo svolgimento di un referendum mediante il quale è accertata la volontà degli abitanti di un determinato territorio. Il territorio del Comune è altresì definito dalla legge.

Articolo 140
(Competenze delle comunità locali autonome)

Di competenza del Comune sono l'esercizio di funzioni e la cura di interessi locali che il Comune può regolare in modo autonomo e che concernono esclusivamente gli abitanti del Comune.

Lo Stato con legge può trasferire ai Comuni l'esercizio di singole funzioni di sua competenza, qualora provveda altresì ad assicurarne i mezzi finanziari necessari.

Nelle funzioni, demandate agli organi delle comunità locali, gli organi dello Stato esercitano altresì il controllo sull'adeguatezza e la professionalità dell'operato.

Articolo 141
(Il Comune città)

Secondo la procedura e alle condizioni stabilite dalla legge a una città può essere conferito lo status di Comune città.

Il Comune città esercita come propri anche determinati compiti di competenza dello Stato stabiliti dalla legge e attinenti allo sviluppo delle città.

Articolo 142
(Entrate del Comune)

Il Comune si finanzia con le proprie risorse e entrate. Ai Comuni che per il loro minore sviluppo economico non sono in grado di assicurare un pieno svolgimento dei propri compiti, lo Stato in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge assicura mezzi sussidiari adeguati.

Articolo 143
(La Regione)

La Regione è una comunità locale autonoma che esercita funzioni e cura interessi locali di ampia rilevanza nonché determinati compiti di importanza regionale stabiliti dalla legge.

Le Regioni sono istituite con legge che altresì ne determina il loro territorio, la sede e il nome. Detta legge è approvata dalla Camera di Stato con la maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati presenti. Nel procedimento di approvazione della legge deve essere garantita la partecipazione dei Comuni.

Lo Stato con legge può trasferire alle Regioni l'esercizio di singole funzioni di sua competenza, provvedendo altresì ad assicurarne i mezzi finanziari necessari.

Articolo 144
(Controllo degli organi dello Stato)

Gli organi dello Stato esercitano il controllo di legittimità sull'operato degli organi delle comunità locali.

b) Altre forme di autonomia

Articolo 145
(Autonomia nel settore delle attività sociali)

I cittadini per far valere i propri interessi possono costituire associazioni autonome.

Mediante la legge può essere concesso ai cittadini l'esercizio autonomo di determinate funzioni di competenza dello Stato.

VI. FINANZE PUBBLICHE

Articolo 146
(Finanziamento dello Stato e delle comunità locali)

Lo Stato e le comunità locali ricavano i mezzi per l'attuazione dei propri compiti dalle imposte e da altri tributi obbligatori nonché da introiti e proventi del loro patrimonio.

Lo Stato e le comunità locali dimostrano il valore e la consistenza del proprio patrimonio attraverso i bilanci patrimoniali.

Articolo 147
(Imposte e altri tributi)

Lo Stato prescrive imposte, diritti doganali ed altri tributi mediante la legge. Le comunità locali prescrivono imposte ed altri tributi alle condizioni stabilite dalla Costituzione e dalla legge.

Articolo 148
(Bilancio)

Tutte le entrate e le uscite per il finanziamento della spesa pubblica devono essere comprese nei bilanci dello Stato.

Le entrate e le uscite dei bilanci dello Stato devono essere equilibrate a medio termine senza ricorso all'indebitamento, ovvero le entrate devono superare le uscite. Tale principio può essere soggetto a temporanea deroga soltanto in circostanze eccezionali per lo Stato.

Una legge approvata dalla Camera di Stato a maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i deputati stabilisce i modi e i tempi di attuazione del principio di cui al comma precedente, i criteri per la determinazione delle circostanze eccezionali e le modalità di comportamento al verificarsi delle stesse.

Qualora il bilancio non sia approvato entro il giorno previsto per l'inizio della sua esecuzione, gli aventi diritto, finanziati dal bilancio, vengono provvisoriamente finanziati in base al bilancio precedente.

Articolo 149
(Finanziamenti a carico dello Stato)

I finanziamenti a carico dello Stato nonché la garanzia dello Stato per i prestiti sono ammessi soltanto in base alla legge.

Articolo 150
(Corte dei conti)

La Corte dei conti è il più alto organo di controllo dei conti statali, del bilancio dello Stato e di tutta la spesa pubblica.

L'organizzazione e le competenze della Corte dei conti sono stabilite dalla legge.

Nello svolgimento delle proprie funzioni la Corte dei conti è indipendente ed è vincolata alla Costituzione e alla legge.

Articolo 151
(Nomina dei membri della Corte dei conti)

I membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera di Stato.

Articolo 152
(Banca centrale)

La Slovenia ha una Banca centrale. Nello svolgimento delle sue attività la Banca centrale è autonoma e risponde direttamente alla Camera di Stato. La Banca centrale è istituita con legge.

Il Governatore della Banca centrale è nominato dalla Camera di Stato.

VII. COSTITUZIONALITÀ E LEGITTIMITÀ

Articolo 153
(Conformità di atti e norme giuridiche)

Le leggi, i regolamenti e gli altri atti generali devono essere conformi alla Costituzione.

Le leggi devono essere conformi alle norme generali del diritto internazionale generalmente riconosciute e ai trattati internazionali vigenti ratificati dalla Camera di Stato; i regolamenti e gli altri atti generali devono essere conformi anche ad altri trattati internazionali ratificati.

I regolamenti e gli altri atti generali devono essere conformi con la Costituzione e con le leggi. Gli atti individuali e le attività degli organi dello Stato, degli organi delle comunità locali e dei titolari di concessioni pubbliche devono essere fondati sulla legge o su altro atto adottato in base alla legge.

Articolo 154
(Entrata in vigore e pubblicazione degli atti normativi)

Le leggi e gli altri atti normativi devono essere pubblicati prima della loro entrata in vigore. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che gli stessi stabiliscano un termine diverso.

Le leggi e gli altri atti normativi dello Stato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, gli atti normativi delle comunità locali invece nel Bollettino Ufficiale dalle stesse disposto.

Articolo 155
(Divieto di efficacia retroattiva degli atti normativi)

Le leggi, gli altri atti normativi e gli atti generali non possono avere efficacia retroattiva.

Soltanto la legge può stabilire che singole disposizioni possano avere efficacia retroattiva, se lo richiede l'interesse pubblico e sempre nel rispetto dei diritti quesiti.

Articolo 156

(Procedimento per l'esame della costituzionalità)

Se un giudice ordinario o speciale, nel decidere, ritiene che la legge da applicare sia in contrasto con la Costituzione, deve sospendere il procedimento e dare inizio al procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. Il procedimento davanti al giudice ordinario o speciale prosegue dopo la pronuncia della Corte costituzionale.

Articolo 157

(Controversie amministrative)

Nelle controversie amministrative in merito alla legittimità di singoli atti, divenuti esecutivi, con i quali gli organi dello Stato, gli organi delle comunità locali e i titolari di concessioni pubbliche abbiano statuito sui diritti o sugli obblighi nonché sugli interessi legittimi di singoli e organizzazioni, decide il tribunale competente, se per una determinata questione non è prevista dalla legge altra tutela giudiziaria.

Se non è prevista altra tutela giudiziaria, nella controversia amministrativa il tribunale competente si pronuncia anche sulla legittimità di attività e singoli atti con i quali si interferisce nei diritti costituzionali del singolo.

Articolo 158

(Atti definitivi)

I rapporti giuridici regolati da un organo dello Stato con decisione definitiva, possono essere abrogati, annullati o modificati solo nei casi e secondo il procedimento stabiliti dalla legge.

Articolo 159

(Tutore dei diritti umani e delle libertà fondamentali)

Per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei rapporti con gli organi dello Stato, con gli organi delle comunità locali e con i titolari di concessioni pubbliche, la legge regola l'istituzione di un tutore per la salvaguardia dei diritti dei cittadini.

La legge può istituire, per determinati settori, organi speciali per la tutela dei diritti dei cittadini.

VIII. LA CORTE COSTITUZIONALE

Articolo 160

(Attribuzioni della Corte costituzionale)

La Corte costituzionale delibera:

- sulla conformità delle leggi alla Costituzione;
- sulla conformità delle leggi e degli altri atti normativi ai trattati internazionali ratificati e ai principi generali del diritto internazionale;
- sulla conformità dei regolamenti e di altri atti aventi forza di legge alla Costituzione e alle leggi;
- sulla conformità degli atti normativi delle comunità locali alla Costituzione e alle leggi;
- sulla conformità degli atti generali, diretti allo svolgimento delle funzioni pubbliche, alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti e alle altre norme;
- sui ricorsi costituzionali per la violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali mediante atti individuali;
- sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le comunità locali e tra le comunità locali stesse;
- sui conflitti di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e gli altri organi dello Stato;
- sui conflitti di attribuzione tra la Camera di Stato, il Presidente della Repubblica e il Governo;
- sull'incostituzionalità degli atti e delle attività dei partiti politici;
- su altre questioni che le sono attribuite dalla Costituzione o dalle leggi.

Su proposta del Presidente della Repubblica, del Governo ovvero di un terzo dei deputati della Camera di Stato, la Corte costituzionale nei procedimenti di ratifica dei trattati internazionali, emana il proprio parere sulla sua conformità alla Costituzione. Per la Camera di Stato il parere della Corte costituzionale è vincolante.

Salvo diversa disposizione della legge, la Corte costituzionale si pronuncia sui ricorsi costituzionali solamente nei casi in cui siano stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione. La Corte costituzionale decide in merito all'accettazione del ricorso al proprio esame in base ai criteri e alla procedura stabiliti dalla legge.

Articolo 161 (Abrogazione della legge)

Qualora la Corte costituzionale accerti l'incostituzionalità di una legge, procede alla sua totale o parziale abrogazione. L'abrogazione ha efficacia immediata o nel termine stabilito dalla Corte costituzionale. Tale termine tuttavia non può essere superiore ad un anno. La Corte costituzionale annulla o abroga altresì altre norme o atti generali anticostituzionali o illegittimi. La Corte costituzionale, alle condizioni stabilite dalla legge, prima di pronunciarsi in modo definitivo su un atto sottoposto al suo esame per una questione di costituzionalità o di legittimità, ha la facoltà di sospenderne interamente o parzialmente l'esecuzione.

Se la Corte costituzionale, nel deliberare sul ricorso costituzionale, accerta altresì l'anticostituzionalità di un'altra norma o di un atto generale, in conformità delle disposizioni di cui al primo comma, può abrogarlo o annullarlo.

Le conseguenze giuridiche delle decisioni della Corte costituzionale sono regolate dalla legge.

Articolo 162 (Procedimento davanti alla Corte costituzionale)

Il procedimento davanti alla Corte costituzionale è regolato dalla legge.

La legge determina i soggetti che possono chiedere l'avvio di un procedimento davanti alla Corte costituzionale. Chiunque abbia un proprio interesse giuridico, ha il diritto di promuovere l'inizio del procedimento.

La Corte costituzionale delibera a maggioranza dei voti di tutti i suoi componenti, salvo che per singoli casi la Costituzione o la legge dispongano diversamente. La Corte costituzionale ha la facoltà di decidere in merito all'inizio del procedimento in base al ricorso costituzionale, anche con una composizione ridotta stabilita dalla legge.

Articolo 163 (Composizione ed elezione)

La Corte costituzionale è composta di nove giudici eletti dalla Camera di Stato su proposta del Presidente della Repubblica nel modo stabilito dalla legge.

I giudici sono scelti tra gli esperti in discipline giuridiche.

La Corte costituzionale elegge fra i suoi componenti il Presidente che rimane in carica per tre anni.

Articolo 164 (Cessazione anticipata dell'ufficio di giudice costituzionale)

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale può cessare anticipatamente nel modo stabilito dalla legge, ovvero soltanto:

- se è egli stesso a farne richiesta,
- se è condannato per un reato a pena detentiva ovvero,
- in caso di perdita permanente delle capacità di esercizio della propria funzione.

Articolo 165
(Mandato dei giudici)

I giudici della Corte costituzionale sono eletti per nove anni. I giudici costituzionali non possono essere rieletti.

Scaduto il mandato per il quale il giudice costituzionale è stato eletto, egli prosegue a svolgerne le funzioni fino all'elezione del nuovo giudice.

Articolo 166
(Incompatibilità dell'ufficio)

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con altre cariche degli organi dello Stato, degli organi delle amministrazioni locali e degli organi dei partiti politici, nonché con le cariche e le attività incompatibili per legge con l'ufficio di giudice della Corte costituzionale.

Articolo 167
(Immunità)

I giudici della Corte costituzionale godono delle stesse immunità di cui godono i deputati della Camera di Stato. Sull'immunità delibera la Camera di Stato.

IX. PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

Articolo 168
(Proposta di inizio del procedimento)

La proposta di inizio del procedimento di modifica della Costituzione può essere presentata da venti deputati della Camera di Stato, dal Governo o da almeno trentamila elettori.

Sulla proposta delibera la Camera di Stato a maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati presenti.

Articolo 169
(Atto di modifica della Costituzione)

L'atto di modifica della Costituzione è approvato dalla Camera di Stato a maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i deputati.

Articolo 170
(Approvazione della modifica della Costituzione mediante referendum)

Su richiesta di almeno trenta deputati, la Camera di Stato è tenuta a presentare la proposta di modifica della Costituzione all'approvazione degli elettori mediante referendum. La modifica della Costituzione è approvata nel referendum, se si esprime a suo favore la maggioranza degli elettori votanti, a condizione che al voto partecipi la maggioranza di tutti gli elettori.

Articolo 171
(Proclamazione della modifica della Costituzione)

La modifica della Costituzione entra in vigore con la proclamazione nella Camera di Stato.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 172

La presente Costituzione entra in vigore con la sua proclamazione.

Articolo 173

Le disposizioni della presente Costituzione si applicano dal giorno della proclamazione, salvo che la Legge costituzionale di esecuzione della presente Costituzione disponga diversamente.

Articolo 174

Per l'esecuzione della presente Costituzione e per garantire il passaggio all'applicazione delle disposizioni della stessa, è approvata apposita Legge costituzionale.

La Legge costituzionale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i deputati di tutte le Camere dell'Assemblea della Repubblica di Slovenia.